

SCRITTURA PRIVATA

Oggi, 01/01/2021 con la presente scrittura, fra

- "Atletica Firenze Marathon S.s.d.r.l." – Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze – p.i.v.a 02109130480 – codice fiscale 80033490485 – Telefono 055/5532982 – Fax 055/2058685 – nella persona del Sig. Luca Androni in qualità di Presidente, nato a Firenze il 20/06/1968, e residente in Firenze – Via Dell'Olivuzzo 69, di seguito denominata anche "Concedente"

- Associazione LA FONTANINA A.S.D. – codice fiscale 94218840489 - Telefono 393/4273154 - nella persona della Sig.ra Silvia Borselli in qualità di Presidente, nata a Firenze e residente in Firenze, Viale Benedetto Croce, 24/22, di seguito denominata anche "utilizzatore"

Premesso

- a) che la Società "Atletica Firenze Marathon S.s.d.r.l." detiene in gestione un impianto sportivo denominato Asics Firenze Marathon Stadium, sito in Firenze, viale Manfredo Fanti 2 (di proprietà dell'Amministrazione Comunale).
- b) che Atletica Firenze Marathon S.s.d.r.l. intende utilizzare tale impianto per consentire lo svolgimento della propria attività sportiva ma ciò presumibilmente non ne comporterà l'utilizzo a tempo pieno.
- c) che conseguentemente Atletica Firenze Marathon S.s.d.r.l. intende concedere l'utilizzo di tale impianto ad altri soggetti, sempre per il solo svolgimento di attività sportiva, sia per consentire l'accesso allo sport ad un numero il più grande possibile di giovani, sia per condividere con altri le rilevanti spese di gestione.
- d) che l'Associazione "La Fontanina A.S.D." ha richiesto all' Atletica Firenze Marathon S.s.d.r.l. di poter utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento della propria attività sportiva di atletica leggera, in ore, giorni e condizioni da concordare, dichiarandosi disposto a partecipare alle spese di gestione.

si conviene e stipula quanto segue

- 1) Atletica Firenze Marathon S.s.d.r.l., dietro corrispettivo, assegna in uso l'impianto individuato in premessa all'Associazione "La Fontanina A.S.D." nei giorni ed agli orari qui di seguito indicati:

Giorni: Martedì: dalle ore 9:00 alle ore 19:45

Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 19:45 (escluso l'orario 17:00-18:00)

Dalle ore: Tale facoltà potrà essere sospesa, modificata o revocata dal Concedente, dandone comunicazione all'Utilizzatore, senza necessità di preavviso, per esigenze del Concedente o dell'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'impianto.

OBBLIGHI UTILIZZATORE

- 2) L'utilizzatore si obbliga con il presente atto ad osservare e fare osservare il vigente Nuovo regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n° 7 del 10/02/2014 e la vigente deliberazione della Giunta comunale concernente l'individuazione e applicazioni delle tariffe d'uso degli impianti sportivi comunali, nonché le sotto elencate condizioni consapevoli di essere soggetto, in caso di violazione, alle sanzioni amministrative previste e approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

- 3) L'utilizzatore dà atto che all'atto della sottoscrizione vengono consegnati i seguenti regolamenti: a) nuovo regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze e relativi allegati; b) vigente deliberazione della Giunta Comunale concernente l'individuazione e applicazioni delle tariffe d'uso degli impianti sportivi comunali; c) deliberazione della Giunta Comunale relativa alla individuazione del sistema sanzionatorio in materia di impianti sportivi comunali.
- 4) L'utilizzatore si obbliga ad accettare, per tutto quanto sopra riportato, le condizioni sotto descritte.

CONDIZIONI

- 5) L'utilizzatore Corrisponde al Concedente l'importo complessivo di €. 690,00 iva compresa (seicentonovanta) da versare anticipatamente all'utilizzo dietro presentazione di regolare fattura.
- 6) Il presente contratto avrà la durata di un anno a partire dalla data del 01/01/2021 alla data del 31/12/2021.
- 7) La tariffa applicata è nel rispetto della Delibera delle tariffe in vigore al momento della stipula del presente atto.
- 8) L'utilizzatore si impegna a versare un eventuale maggiore importo dovuto a sopravvenuto aumento delle tariffe comunali.
- 9) L'impianto si considera utilizzato per tutte i giorni e le ore nelle quali, a norma dell'art. 1, esso è a disposizione dell'Utilizzatore, anche se lo stesso non la dovesse occupare per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla sua volontà e pertanto l'importo della somma relativa agli spazi assegnati, dovrà essere comunque corrisposto anche se tali spazi non sono stati utilizzati.
- 10) Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini di cui all'art. 6 e 9, darà diritto al Concedente di risolvere il presente contratto con effetto immediato.
- 11) L'utilizzatore non può accedere all'impianto al di fuori degli orari e giorni stabiliti dal presente atto, e con un numero superiore a 20 unità contemporaneamente.
- 12) L'utilizzatore si obbliga ad usare i locali e le attrezzature in modo tale che l'attività consentita non impedisca o limiti eventuali altre attività contemporanee.
- 13) L'utilizzatore deve dare immediata notizia al concedente di ogni danno, guasto od incidente che potesse verificarsi in dipendenza dell'utilizzo, restando comunque impegnato alla immediata rimessa in ripristino dello stato quo ante, previo accordo, a sua totale cura e spese entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di specifica richiesta scritta da parte del Concedente. In caso vi siano contestazioni da parte dell'Utilizzatore sull'esistenza ovvero sull'entità del danno del quale gli viene chiesto il risarcimento, la questione sarà devoluta al collegio arbitrale di cui al successivo punto 28.
- 14) L'utilizzatore deve prendere visione del piano di emergenza redatto sulla base del documento di valutazioni rischi, predisposto dal committente, ~~ha l'obbligo di redazione di specifico piano di emergenza relativo all'attività da svolgere. L'utilizzatore dichiara di avere nominato come responsabile della sicurezza il Sig.....~~
- 15) l'utilizzatore si assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dovessero derivare in dipendenza dalla concessione e in ogni caso a terzi, cose o persone che a qualsiasi titolo frequentano l'impianto durante la propria attività, e per danni eventualmente da queste causati a cose, impianti e attrezzature esonerando la concedente da ogni qualsiasi responsabilità, senza riserve di eccezione, e risponderà direttamente della mancata osservazione delle norme di Legge in materia e delle norme dettate dal presente regolamento.
- 16) Allo scopo di constatare lo stato dei locali e delle attrezzature, prima (o comunque all'atto della consegna) e al termine della concessione di uso potranno essere effettuati sopralluoghi e se richiesto redatto un verbale fra le parti. Gli eventuali danni saranno accertati al termine della concessione in contraddittorio tra le parti. L'utilizzatore dichiara

comunque di essere a conoscenza dei luoghi e delle dotazioni tecniche relative all'impiantistica di sicurezza.

- 17) Per quanto sopra l'utilizzatore dovrà stipulare apposite polizze assicurative con un massimale unico per un importo minimo di € 1.000.000 (unmilione) per responsabilità civile patrimoniale per danni a terzi, persone o cose che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare esonerando il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità, lo stesso rimetterà al concedente dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.
- 18) L'utilizzatore dichiara che tutti i frequentatori dell'impianto sono coperti da idonea garanzia assicurativa, nonché in possesso di regolare certificazione medico sportiva in linea con le vigenti normative nazionali e regionali (nel rispetto del decreto nazionale del Ministero della Sanità del 18/02/1982 e della legge regionale Toscana n° 35 del 09/07/2003) al fine di sollevare il concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ed origine che i frequentatori stessi potessero subire.
- 19) ~~L'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività ha l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D come previsto all'articolo 4 della legge regionale toscana del 09/10/2015 in materia di uso dei defibrillatori.~~
- 20) l'utilizzatore si impegna ad un uso proprio degli impianti e delle attrezzature e dovrà garantire con proprio personale il controllo degli ingressi, dei locali interni ed esterni, l'accompagnamento degli utenti e del controllo dell'eventuale pubblico che accederà allo stadio.
- 21) Il concedente sarà sollevato indenne da responsabilità che potranno derivare dalla chiusura dell'impianto per cause di forza maggiore o caso fortuito (calamità naturali, scioperi del personale, danni gravi alle strutture. Guasti tecnici ecc) tali da impedire il regolare svolgimento della manifestazione/attività.
- 22) Il concedente non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'utilizzatore o dei loro tesserati.
- 23) Esclusione di ogni rapporto tra il concedente e il personale di sorveglianza, istruttore o altri addetti e unica controparte, in ordine alle prestazioni da essi effettuate, rimane unicamente l'utilizzatore.
- 24) Il concedente si riserva il diritto insindacabile di sospendere o limitare l'accesso all'impianto e l'uso dello stesso in qualsiasi momento, nonché di allontanare chiunque tenga contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.
- 25) il concedente resta esonerato da qualsiasi responsabilità circa l'errata indicazione del codice fiscale/partita iva dichiarato e trascritto sul presente atto.
- 26) Le parti chiariscono di voler stipulare con la presente scrittura un contratto atipico e non un contratto di mera locazione immobiliare; alla stessa non saranno quindi applicabili, neppure in via analogica, le disposizioni di Legge sulle locazioni immobiliari.
- 27) Eventuali controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente contratto, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i primi due ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, su istanza della parte più diligente. Il lodo dovrà essere pronunziato entro tre mesi dalla costituzione del Collegio.
- 28) Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico dell'utilizzatore.

Firenze, 01/01/2021

Il concedente
Atletica Firenze Marathon s.s.d.r.l

L'utilizzatore
La Fontanina ASD

